

## UFFICIO STUDI

### **Aggiornamento limiti di spesa per missioni.**

L'Ufficio Studi ritiene importante fornire un aggiornamento sul tema prendendo spunto da alcuni interventi della Ragioneria generale dello Stato nei confronti di specifiche richieste di chiarimenti da parte di diversi atenei in merito all'applicazione dell'art. 6 comma 12 del decreto legge n. 78/2010.

L'articolo 6, rubricato "*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*", recita al comma 12: "*A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...], non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura [...], per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'Ente. [...]*".

La disposizione ha escluso dall'applicazione del limite le spese per missioni:

- strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari;
- e quelle relative allo svolgimento di compiti ispettivi.

In seguito è intervenuta la circolare del Mef n.40/2010 che nel fornire indicazioni operative per l'applicazione della norma, ha escluso dall'applicazione del limite del 50% "le spese sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione Europea e da altri soggetti pubblici o privati" e ha demandato la valutazione, con riferimento alla necessità delle spese per la realizzazione dei progetti, alla responsabilità degli amministratori e alle attività di verifica degli organi di controllo.

In seguito è intervenuta la legge n.240/2010 all'art.29 comma 15 che ha modificato il citato comma 6 escludendo dal limite le spese di missioni effettuate dall'Università e dagli enti di ricerca "con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea ovvero di soggetti privati"

In realtà il superamento del limite del 50% potrebbe essere configurato anche con riferimento a spese di missioni gravanti su progetti di ricerca su finanziamento pubblico e con

destinazione vincolata. Ci si chiede se queste situazioni possono essere considerate per il superamento del predetto limite. La Ragioneria dello Stato distingue, a questo proposito, da una parte le ipotesi di esclusione del limite *c.d. legali* cioè che sono individuate direttamente dalla legge (deroghe legali) dall'altra i casi eccezionali in cui l'amministrazione possa superare il limite del 50% con motivato provvedimento (deroghe in via amministrativa). Le deroghe legali non possono essere ulteriormente estese in mancanza di una specifica fonte mentre nel caso ad esempio di missioni che gravano su finanziamenti pubblici è possibile, in casi eccezionali individuati con motivato provvedimento dall'amministrazione, superare il limite previa comunicazione agli organi di controllo e di revisione dell'ente. Proprio per questa particolarità la decisione andrà assunta dall'organo di vertice dell'amministrazione con il controllo preventivo del collegio dei revisori.